

**CAPITOLATO SPECIALE**

**PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE IN CONCESSIONE  
DEL SERVIZIO DI CENTRO ESTIVO ANNI 2026 – 2027 – 2028 - 2029**

## **A- PRESCRIZIONI GENERALI**

### **Art. 1 – Oggetto della concessione**

L'affidamento prevede l'organizzazione e gestione delle attività estive per valorizzare il tempo libero di bambini/ragazzi della scuola primaria e secondaria di 1° grado e fornire alle famiglie validi percorsi educativi e ricreativi durante il periodo di chiusura delle scuole.

L'intervento non è di semplice sostegno alle famiglie impegnate durante l'estate in attività lavorative, ma intende collocarsi specificatamente in ambito educativo privilegiando tuttavia l'aspetto ludico ed in particolare tutte le occasioni di gioco e di apprendimento che possano svolgersi all'aperto.

### **Il progetto relativo al servizio deve perseguire le seguenti finalità:**

- favorire lo sviluppo dell' identità e la socializzazione
- prevenire il disagio giovanile
- sviluppare la conoscenza e il rispetto del territorio
- favorire l'accoglienza e l'integrazione delle diversità

Le attività dovranno pertanto tendere al raggiungimento di tali obiettivi ed a favorire la messa in atto di atteggiamenti e comportamenti costruttivi in generale. Tutte le attività del centro estivo, anche quelle puramente ludiche, dovranno quindi essere improntate ad un fine educativo, tenendo conto di finalità quali la socializzazione, la disciplina, l'autocontrollo, la solidarietà nei confronti dei compagni e l'accettazione dell'altro.

Nello svolgimento delle attività particolare attenzione deve essere posta in merito all'integrazione dei minori in condizioni di disabilità (ai sensi della Legge 5 febbraio 1992 n. 104) e all'integrazione socio-culturale dei bambini stranieri.

Il concessionario dovrà provvedere alla realizzazione dell'intera attività del centro estivo, sia sul piano progettuale che sul piano amministrativo e organizzativo, come meglio dettagliato negli articoli seguenti del presente capitolo: operazioni di divulgazione/pubblicizzazione dell'iniziativa, raccolta delle iscrizioni, riscossione delle rette, assicurazione degli utenti e del personale impiegato nelle attività del centro estivo, impiego di operatori e personale ausiliario aventi i requisiti previsti dalla vigente normativa regionale, rapporti organizzativi e/o economici con la ditta fornitrice del servizio mensa e quant'altro necessario per la corretta gestione ed esecuzione del servizio.

Il servizio dovrà essere organizzato e gestito nel pieno rispetto:

- dei requisiti indicati nella "Direttiva per organizzazione e svolgimento dei soggiorni di vacanza socioeducativi in struttura e dei centri estivi, ai sensi della L.R. n. 14/08, art 14 e ss.mm.ii." di cui alla DGR n. 469/2019;
- del presente capitolo
- di quanto indicato nel "Progetto per il contrasto alle povertà educative e la conciliazione vita-lavoro: sostegno alle famiglie per la frequenza dei centri estivi" che viene approvato annualmente dalla Regione Emilia Romagna; in particolare il gestore dovrà impegnarsi ad aderire al progetto, assumendo tutti gli oneri derivanti dallo stesso
- delle norme del codice civile in quanto applicabili;
- del progetto educativo e organizzativo offerto e delle attività proposte

Si specifica che il servizio oggetto della concessione rientra tra i servizi di cui all'Allegato XIV alla direttiva 2014/24/UE –e più precisamente tra quelli di cui all'art 128 del D.Lgs. n. 36/2023. Il codice cpv è il seguente: 85312110-3 "Servizi forniti da Centri Diurni per bambini".

### **Art. 2 – Durata della concessione – esecuzione anticipata del contratto e sospensione dell'esecuzione del contratto**

#### **2.1 – Durata della concessione**

Il presente affidamento in concessione ha durata corrispondente agli anni 2026, 2027, 2028 e 2029 limitatamente ai mesi di luglio e agosto (*indicativamente* dal 1 luglio al 31 agosto di ogni anno, fatta salva la data specifica di avvio del servizio adottata nelle singole annualità)

La durata del contratto decorre dalla sottoscrizione dello stesso o dalla data di consegna del servizio che potrà avvenire anche nelle more della stipulazione del contratto ai sensi dell'art 17 commi 8 e 9 del D.Lgs. 36/2023. In tal caso il concessionario si impegna a rispettare i seguenti adempimenti:

- garantire l'inizio del servizio alla data del 01/07/2026;
- presentare entro lo stesso termine deposito cauzionale definitivo, secondo quanto previsto dall'articolo specifico del capitolato;
- presentare entro lo stesso termine copia delle polizze assicurative

## **2.2 – Esecuzione anticipata del contratto**

E' facoltà dell'Amministrazione comunale procedere in via d'urgenza alla consegna del servizio, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi degli artt. 17 e 50 del D.Lgs. 36/2023, previa costituzione del deposito cauzionale definitivo, secondo quanto previsto dal presente capitolato.

## **2. 3 - Sospensione dell'esecuzione del contratto**

Ai sensi dell'art 121, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023, qualora circostanze speciali impediscano in via temporanea la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, il Direttore dell'esecuzione ne ordina la sospensione compilando il verbale di sospensione che è inoltrato entro cinque giorni al RUP.

Per circostanze particolari s'intendono eventi inerenti alla natura e alla specificità dei beni o dei luoghi sui quali si interviene, verificatisi nel corso di esecuzione del contratto, qualora dipendano da fatti non prevedibili al momento della stipulazione del contratto. In ogni caso, data la tipologia dei servizi affidati, l'eventuale sospensione non comporterà l'estensione del periodo di durata dell'affidamento.

Fuori dei casi previsti dal comma precedente il Responsabile del progetto può, per ragioni di pubblico interesse o per necessità, ordinare la sospensione dell'esecuzione del contratto, con riferimento a quanto previsto dall'art 121 comma 2 del D.Lgs. n. 36/2023.

## **Art 3 – Modifiche del contratto durante il periodo di efficacia ai sensi dell'art 189 del D.Lgs. n. 36/2023**

Si richiama integralmente il contenuto dell'art 189 del D.Lgs. n. 36/2023

L'Ente concedente si riserva di modificare il contratto in corso di esecuzione, nei seguenti casi:

- per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari anche con particolare riferimento al settore di pertinenza del servizio oggetto dell'affidamento in concessione;
- per le varianti in corso d'opera, da intendersi come modifiche resesi necessarie in corso di esecuzione della concessione per effetto di circostanze imprevedibili da parte della stazione appaltante. Rientrano in tali circostanze nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti sopravvenuti di autorità o enti preposti alla tutela di interessi rilevanti;
- in conseguenza dell'istituzione di nuovi servizi di natura affine a quella del servizio oggetto dell'affidamento in concessione.

In tali casi l'Amministrazione comunale può chiedere alla ditta concessionaria una variazione in aumento o in diminuzione delle prestazioni. Le variazioni apportate dall'Ente committente ai presupposti o condizioni di base che determinano l'equilibrio economico-finanziario degli investimenti e della gestione del servizio oggetto dell'affidamento in concessione possono comportare la revisione del Piano Economico Finanziario (PEF) della concessione finalizzata alla rideterminazione delle condizioni di equilibrio nel rispetto del disposto dell'articolo 189 del D.Lgs. 36/2023 e per quanto compatibile con il disposto dell'articolo 192 del D.Lgs. n. 36/2023.

#### **Art. 4 – Valore presunto della concessione**

Il controvalore delle prestazioni oggetto del presente capitolato consiste nel diritto della ditta aggiudicataria di gestire economicamente il servizio oggetto della procedura.

Il valore complessivo presunto della concessione per gli anni 2026, 2027, 2028 e 2029 è pari ad € **225.872,00= iva esclusa** (euro duecentoventicinquemilaottocentosettantadue/00) risultante come contributo totale costituito dai punti di seguito elencati:

- a) dalla riscossione diretta delle rette dovute dagli utenti dei servizi e di cui la ditta concessionaria è titolata alla riscossione;
- b) dagli importi corrisposti dall'Amministrazione comunale come contributi finalizzati al raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario della gestione dei servizi in concessione

Non sono previsti oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.

<b>Tipologia di servizio</b>	<b>a) incasso diretto delle rette (importi stimati IVA esclusa)</b>	<b>b) contributo posto a base di gara (riconosciuto dall'Amministrazione comunale iva esclusa)</b>
Centro estivo	Rette stimate per gli anni 2026, 2027, 2028 e 2029 € 115.924,00	Contributo forfettario per gli anni 2026, 2027, 2028 e 2029 € 109.948,00

Nel piano economico-finanziario redatto dall'Amministrazione comunale, i costi del personale sono stimati in € 161.464,00, calcolati con riferimento al Contratto Collettivo Nazionale di lavoro per le lavoratrici e i lavoratori delle cooperative del settore socio-sanitario assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo del 28 marzo 2019, come rinnovato con intesa del 26 gennaio 2024, sottoscritto da una parte da CONFCOOPERATIVE-FEDERSOLIDARIETA', LEGACOOPSOCIALI, AGCI-SOLIDARIETA' e dall'altra parte FP-CGIL, FISASCAT-CISL, FPS-CISL, UIL-FPL e UILTUCS, codice CNEL: T151, denominato "CCNL per le lavoratrici e i lavoratori delle cooperative del settore socio-sanitario assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo", individuato quale CCNL maggiormente rappresentativo con Decreto direttoriale n. 30 del 14 giugno 2024 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Come previsto dall'art 11 comma 2 del D.Lgs. 36/2023, l'operatore economico può applicare e quindi indicare nella propria offerta un differente contratto collettivo, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele, sia normative che economiche, di quello indicato dall'Amministrazione comunale. L'operatore economico dovrà fornire una dichiarazione di equivalenza delle tutele e l'Amministrazione comunale procederà secondo norma alla valutazione di equivalenza.

L'Amministrazione comunale si riserva, **in base all'art 189 comma 1 lett a)** del D.Lgs. n. 36/2023, la facoltà di aumentare o ridurre le prestazioni fino al 20% dell'importo contrattuale. L'attivazione di tale opzione avverrà, mediante PEC, con un preavviso di almeno 10 giorni naturali e consecutivi.

**L'importo complessivo della concessione, idoneo a divenire contratto, ai sensi dell'art 179, comma 3 del D.Lgs. n. 36/2023, è di € 271.046,40=iva esclusa, di cui € 0,00 quali oneri per la sicurezza derivanti da rischi interferenziali e comprensivo dell'opzione in aumento o in diminuzione del 20% dell'importo contrattuale ex art 189, comma 1, lett a) del D.Lgs. n. 36/2023, inclusa la revisione dei prezzi ai sensi del successivo art 6.**

Il concessionario, ai sensi dell'art 177 del D.Lgs. n. 36/2023 assume il rischio operativo connesso alla gestione del servizio oggetto del presente capitolato. Non sono previsti da parte dell'Ente meccanismi atti a mitigare o a eliminare il predetto rischio.

Il rischio dell'offerta, di cui al comma 1 del citato articolo del D.Lgs. n. 36/2023 è a carico del concessionario.

Al concessionario è trasferito il rischio di riduzione della domanda di detto servizio.

Gli elementi economici della concessione sono indicati nel PEF allegato al presente capitolato sotto la lettera "A".

Il presente affidamento in concessione è finanziato con risorse proprie dell'Amministrazione comunale.

#### **Art. 5 – Contributo, modalità di pagamento e tracciabilità**

Il contributo presunto posto a base di gara consiste nel versamento degli importi di cui al precedente art. 4 sub b) del presente capitolato, come risultanti dall'offerta presentata in sede di gara.

La ditta aggiudicataria dovrà emettere le fatture nel rispetto delle scadenze di seguito riportate:

entro il 31/07/AAAA – importo pari al 50% del contributo (*acconto*)

entro il 15/09/AAAA – importo pari al 50% del contributo (*saldo*)

La ditta aggiudicataria, con il contributo definito nell'offerta economica, si intende soddisfatta di qualsiasi spettanza nei confronti dell'Amministrazione comunale per il servizio di cui trattasi.

Essendo tale contributo comprensivo di qualsiasi spesa sostenuta dalla ditta aggiudicataria per lo svolgimento del servizio oggetto del presente affidamento in concessione, la stessa è tenuta a dare il proprio nulla osta all'accreditamento di eventuali contributi regionali (e non) all'Amministrazione comunale per le maggiori spese da essa sostenute nello svolgimento globale del servizio.

Il contributo delle prestazioni, relativamente al servizio svolto, sarà corrisposto alla ditta aggiudicataria entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della fattura all'Amministrazione comunale. Tutte le fatture dovranno essere in formato fatturaelettronicaPA, in regola con le vigenti disposizioni di legge e dovranno contenere tutti gli elementi idonei ad individuare il servizio (dati del fornitore, estremi contratto, codice IBAN con indicazione che trattasi di conto corrente dedicato, periodo di competenza, codice CIG attribuito, numero della determinazione di impegno di spesa, ecc.). La regolare esecuzione è accertata previa verifica di conformità delle prestazioni contrattuali: le attività di verifica sono dirette a certificare che le prestazioni siano state eseguite a regola d'arte, in conformità e nel rispetto di quanto previsto dal presente capitolato, nonché nel rispetto delle eventuali leggi di settore. In ogni caso è fatta salva la possibilità di effettuare controlli a campione.

Ai sensi dell'art. 1, comma 629, lettera b) della legge 23.12.2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) e della Circolare M.E.F. n. 1/E del 9/2/2015 si precisa che l'Amministrazione comunale per le fatture emesse liquiderà il solo imponibile della fattura, mentre l'IVA verrà trattenuta per il successivo versamento all'Agenzia delle Entrate (split payment). Le fatture dovranno obbligatoriamente essere emesse in formato elettronico e devono riportare il seguente "Codice univoco ufficio" riferito al Settore Pubblica Istruzione: MKSYKI

L'Ente concedente verificherà periodicamente la situazione contributiva della ditta aggiudicataria mediante richiesta del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), applicando in caso di inadempimento il comma 6 dell'art. 11 del D.Lgs. 36/2023.

Qualora ricorrono i presupposti di legge, l'Ente committente verificherà periodicamente anche la posizione fiscale della ditta aggiudicataria mediante richiesta del documento unico di regolarità fiscale (DURF o DURC Fiscale) nel rispetto del dettato normativo dell'art. 4 del D.L. 124/2019 convertito dalla legge 19.12.2019 n. 157.

In base alle disposizioni contenute all'art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136 ss.mm. sulla tracciabilità dei flussi finanziari, i pagamenti da parte del Comune di Misano Adriatico verranno effettuati esclusivamente e totalmente a mezzo bonifico su conti correnti bancari o postali, accessi presso banche o presso società Poste Italiane Spa, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, su conti correnti dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche, di cui il legale rappresentante della ditta aggiudicataria deve comunicare gli estremi identificativi nonché il codice fiscale e le

generalità delle persone delegate ad operare su di esso. In mancanza di tale comunicazione non sarà possibile eseguire le liquidazioni delle fatture.

La ditta concessionaria si impegna ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e ss.mm., fornendo al Comune di Misano Adriatico ogni informazione utile a tal fine ed in particolare la ditta concessionaria si impegna:

- ad utilizzare i conti correnti dedicati accesi presso banche o presso la Società Poste Italiane S.p.A ovvero altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, comunicati al Comune di Misano Adriatico, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative al presente contratto, nonché negli stessi termini, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. La ditta concessionaria provvede altresì a comunicare ogni eventuale modifica relativa ai dati trasmessi;
- a registrare tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto su detti conti;
- ad effettuare tutti i movimenti finanziari secondo le modalità sopraindicate riportanti il codice identificativo di gara (CIG), fatto salvo quanto previsto all'art. 3, comma 3, della legge citata.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto (L. 217/2010 conv. D.L. 187/2010). In caso di inosservanza degli obblighi sopra elencati si applicano le sanzioni di cui all'art. 6 della legge 136/2011 e ss.mm.ii.

#### **Art. 6 – Revisione prezzi**

Ai sensi e per gli effetti dell'art 189 (richiamo all'art 60) del D.Lgs. 36/2023 e dell'Allegato II.2-bis la revisione dei prezzi avverrà sulla base di apposita istruttoria condotta dal RUP.

Nell'ambito del presente affidamento in concessione i prezzi contrattuali, con riferimento sia alle tariffe applicate agli utenti che al contributo annuale corrisposto dall'Amministrazione comunale, sono fissi per il primo anno di durata contrattuale.

A partire dal secondo anno di gestione del servizio, l'Ente monitora l'andamento degli indici per valutare l'attivazione della clausola di revisione dei prezzi.

Per la revisione dei prezzi, ai sensi dell'art 11 comma 4 dell'Allegato II.2-bis, non risultando elencato nella Tabella D il codice CPV 85312110-3 del presente affidamento, viene individuato il seguente indice di revisione: indice ISTAT nazionale dei prezzi al consumo, indice nazionale per intera collettività (NIC), secondo classificazione ECOICOP (09.4) "Servizi ricreativi e culturali".

Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi, si utilizzerà pertanto tale indice declinato nello specifico dall'art 10 comma 1 lett.a) dell'Allegato II.2 bis e la metodologia di calcolo associata alla predetta Tabella D, articolo 11 comma 7 dell'Allegato II.b bis, con cadenza annuale decorso un anno dall'attivazione del contratto: la variazione è calcolata come differenza tra il valore dell'indice individuato al momento della rilevazione e il corrispondente valore al mese del provvedimento di aggiudicazione.

Il RUP valuterà l'applicabilità della revisione dei prezzi, ai sensi del comma 2 dell'art 60 del D.Lgs. n. 36/2023 e, se la variazione dell'importo complessivo contrattuale annuale relativo al periodo considerato di rilevazione risulterà pari o inferiore al 5%, non verrà applicato l'adeguamento prezzi, mentre, se tale variazione sarà superiore al 5%, l'adeguamento del prezzo verrà calcolato nella misura dell'80% del valore eccedente la variazione del 5%.

In seguito alla prima revisione, nel prosieguo della concessione, il monitoraggio verrà effettuato annualmente e le variazioni si considereranno sempre mantenendo a base il valore del mese di aggiudicazione della procedura. Ove dal monitoraggio si confermi il superamento della soglia del 5 per cento, il RUP riconoscerà la variazione incrementale al netto di quanto già riconosciuto nelle precedenti revisioni, sempre nella misura dell'80% del valore eccedente.

La stipulazione di nuovo CCNL o l'aumento del costo del lavoro non formerà oggetto di revisione dei prezzi. Al fine di mantenere l'equilibrio contrattuale, in caso di eventi e situazioni eccezionali, si applicheranno gli ulteriori istituti previsti dalle norme vigenti in merito alla rinegoziazione e all'eccessiva onerosità sopravvenuta.

L'Amministrazione comunale si riserva di corrispondere al soggetto concessionario, totalmente o parzialmente, anche il valore economico dell'adeguamento ISTAT relativo alle rette applicate all'utenza in ragione del mantenimento della propria discrezionalità in ambito di politica tariffaria per i servizi di centro estivo comunale. Tale facoltà potrà essere attivata con riferimento ad ogni periodo successivo al primo (estate 2026) previa puntuale comunicazione dell'Ente committente al soggetto concessionario e previa quantificazione ed approvazione del relativo impegno di spesa.

La clausola di revisione prezzi si applica anche ai subappaltatori.

#### **Art. 7 – Revisione del contratto di concessione ai sensi dell'art 192 del D.Lgs. 36/2023**

Al verificarsi di eventi sopravvenuti straordinari e imprevedibili, ivi compreso il mutamento della normativa o della regolazione di riferimento, purché non imputabili al concessionario, che incidano in modo significativo sull'equilibrio economico-finanziario dell'operazione, il concessionario può chiedere la revisione del contratto nella misura strettamente necessaria a ricondurlo ai livelli di equilibrio e di traslazione del rischio pattuiti al momento della conclusione del contratto. L'alterazione dell'equilibrio economico e finanziario dovuto a eventi diversi da quelli di cui al primo periodo e rientranti nei rischi allocati alla parte privata sono a carico della stessa.

In sede di revisione ai sensi del comma 1 non è consentito concordare modifiche che alterino la natura della concessione, o modifiche sostanziali che, se fossero state contenute nella procedura iniziale di aggiudicazione della concessione, avrebbero consentito l'ammissione di candidati diversi da quelli inizialmente selezionati o l'accettazione di un'offerta diversa da quella inizialmente accettata, oppure avrebbero attirato ulteriori partecipanti alla procedura di aggiudicazione della concessione.

In caso di mancato accordo sul riequilibrio del piano economico-finanziario le parti possono recedere dal contratto. In tal caso al concessionario sono rimborsati gli importi di cui all'articolo 190, comma 4, lettere a) e b), ad esclusione degli oneri derivanti dallo scioglimento anticipato dei contratti di copertura del rischio di fluttuazione del tasso di interesse.

#### **Art. 8 – Obblighi relativi al personale**

##### **8.1 Obblighi derivanti dai contratti collettivi di lavoro: obblighi contrattuali, previdenziali e assistenziali**

La ditta concessionaria dovrà osservare tutte le disposizioni di cui all'art. 11 del D.Lgs. n. 36/2023, nei riguardi dei propri dipendenti e, se costituita sotto forma di società cooperativa, anche nei confronti dei soci-lavoratori impiegati nell'esecuzione del servizio oggetto dell'affidamento in concessione, tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di tutela, igiene e sicurezza, salute, previdenza, assistenza e assicurazioni sociali, disciplina infortunistica, contribuzione e retribuzione nonché inquadramento contrattuale ed assume a proprio carico tutti gli oneri relativi per cui nessun rapporto diretto con l'Ente concedente potrà mai essere configurato rispetto al personale addetto ai servizi oggetto della concessione in quanto quest'ultimo è alle esclusive dipendenze dell'aggiudicatario e le sue prestazioni sono compiute sotto l'esclusiva responsabilità ed a totale rischio del medesimo.

L'Amministrazione comunale, in ogni momento, si riserva ogni e qualsiasi facoltà di verificare presso gli Istituti Assicurativi, Assistenziali e Previdenziali la regolarità di iscrizione e dei versamenti periodici relativamente al personale impiegato nel servizio, nonché di richiedere al datore di lavoro buste paga, contratti di lavoro e tutta la documentazione relativa al rapporto di lavoro del personale impiegato per l'espletamento dei compiti di cui al presente capitolo.

Non si configurerà alcun rapporto di lavoro né vincolo di subordinazione tra il personale dell'aggiudicatario utilizzato nelle attività del servizio oggetto di concessione e l'Ente concedente, che rimane estraneo da ogni e qualsiasi pretesa possa essere avanzata nei suoi confronti.

La ditta concessionaria dovrà altresì applicare nei confronti dei propri dipendenti e, se costituita in forma di società cooperativa, anche nei confronti dei soci-lavoratori impiegati nell'esecuzione delle attività oggetto della concessione, il CCNL indicato in sede di gara.

L'impiego di personale con rapporto di lavoro autonomo o parasubordinato deve avvenire nel pieno rispetto della normativa in materia.

Tutto il personale adibito al servizio affidato in concessione dovrà essere alle dipendenze e sotto la diretta ed esclusiva direzione e responsabilità dell'aggiudicataria. Lo stesso personale dovrà essere idoneo a svolgere le prestazioni del servizio, dovrà possedere i prescritti requisiti di igiene e sanità e dovrà essere di provata capacità, onestà e moralità.

Il personale dovrà essere dotato di apposito tesserino di riconoscimento corredata di fotografia, di eventuale vestiario di servizio e di altre misure atte a consentire una rapida identificazione del personale a contatto con l'utenza.

Almeno cinque (5) giorni prima dell'inizio del Centro Estivo, la ditta concessionaria deve trasmettere all'Ufficio Pubblica Istruzione del Comune **l'elenco nominativo con le rispettive qualifiche del personale** che sarà adibito al servizio, compresi i soci lavoratori se trattasi di società cooperativa. Per ogni unità di personale addetta al servizio si richiede l'invio del *Curriculum Vitae* aggiornato e firmato in calce con puntuale indicazione del percorso formativo e professionale corredata da copia degli attestati di formazione rilevanti ai fini del servizio del presente affidamento in concessione.

La ditta concessionaria dovrà altresì comunicare l'elenco dei sostituti, che dovrà essere redatto con le medesime modalità dei titolari. Detto elenco deve essere aggiornato ogni qualvolta ve ne sia la necessità.

La ditta aggiudicataria deve inoltre:

- a) comunicare, al fine della verifica del rispetto delle norme di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e ss.mm.ii, i nominativi del responsabile legale della ditta aggiudicataria, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, del medico competente e del responsabile del servizio di prevenzione e protezione;
- b) comunicare l'avvenuta formazione delle suddette figure e dei lavoratori nel rispetto delle previsioni di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81;
- c) garantire che tra gli operatori assegnati al servizio siano costantemente presenti, per la corretta gestione dell'emergenza e durante l'orario di svolgimento delle attività, addetti al servizio antincendio e addetti al primo soccorso in numero sufficiente ed idoneo e che tali operatori abbiano ricevuto la formazione prevista;
- d) dotare il personale di mezzi e strumenti atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai lavori svolti e adottare tutte le cautele atte a garantire l'incolumità sia delle persone addette sia dei terzi sia degli utenti del servizio; particolare attenzione deve essere posta in merito alla fornitura dei DPI previsti dalla normativa;
- e) osservare le norme in materia di igiene del lavoro di cui al D.P.R. 19 marzo 1956 n. 3030 e al D.Lgs. 15 agosto 1991 n. 277

La qualificazione e l'idoneità complessiva degli operatori rappresenta condizione imprescindibile pertanto gli stessi non devono trovarsi nelle condizioni ostative previste dalla legge 6 febbraio 2006 n. 38. Secondo quanto previsto dalla predetta legge, le qualità morali possedute sono dichiarate dall'interessato, ai sensi delle vigenti disposizioni, con riferimento al fatto di non aver riportato condanna con sentenza definitiva per reati contro la persona e per i reati di cui all'art 572 c.p. (maltrattamenti contro familiari o conviventi) o 610 c.p. (violenza privata).

Trova inoltre applicazione al presente affidamento in concessione la disciplina del D.Lgs. 4 marzo 2014 n. 39 in materia di lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, che stabilisce l'obbligo di richiedere il certificato del casellario giudiziale "per chi intenda impiegare al lavoro una persona per lo svolgimento di attività professionali o attività volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con minori, al fine di verificare l'esistenza di condanne per taluno dei reati di cui agli articoli 600bis, 600 ter, 600 quater, 600 quinquies e 609 undecies del codice penale, ovvero l'irrogazione di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori".

## **8.2 Sostituzioni di personale**

La ditta concessionaria è tenuta ad utilizzare per le eventuali sostituzioni che si rendessero necessarie personale in possesso degli stessi requisiti indicati nell'art 18 del presente capitolato.

La ditta concessionaria deve garantire la sostituzione definitiva di quegli educatori che, a giudizio dell'Amministrazione comunale, dovessero risultare inidonei allo svolgimento del servizio, nel termine massimo di 7 (sette) giorni dalla richiesta.

## **8.3 Personale integrativo**

Volontari, tirocinanti universitari e/o operatori in servizio civile individuati dalla ditta aggiudicataria possono svolgere la propria attività presso il servizio oggetto di affidamento in concessione, in una logica complementare e non sostitutiva rispetto all'impiego di operatori professionali previsti dal capitolato. Tali figure rientrano sotto la piena e totale responsabilità della ditta aggiudicataria, la quale è tenuta ad informare il committente dei loro nominativi e delle modalità specifiche di utilizzo.

## **Art. 9 – Adempimenti connessi alla sicurezza**

La Ditta concessionaria è tenuta all'osservanza delle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii, in materia di igiene, prevenzione degli infortuni, tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

La concessionaria si fa carico di adottare tutte le procedure tecniche, pratiche ed organizzative volte a garantire la sicurezza sul lavoro dei propri addetti e di coloro che dovessero collaborare, a qualsiasi titolo, con gli stessi. L'affidataria provvede pertanto a tutti gli adempimenti di informazione, formazione, dotazione di dispositivi di protezione individuale, e tutte le altre incombenze prescritte dalla normativa vigente in tema di sicurezza nei confronti dei lavoratori. Tutte le attrezzature impiegate dovranno essere rispondenti alle vigenti norme di legge e di sicurezza. L'Affidataria deve dunque porre in essere nei confronti del proprio personale, ivi compresi i volontari, tutti i comportamenti dovuti, per imporre il rispetto delle normative disposte a tutela della sicurezza ed igiene del lavoro e dirette alla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali.

La ditta concessionaria:

- assicura l'applicazione delle norme relative all'igiene e alla prevenzione degli infortuni, nonché dei consigli igienico-sanitari impartiti dall'Azienda USL, dotando il personale degli indumenti appositi e di tutti i dispositivi di sicurezza previsti dal D.Lgs. 81/2008, atti a garantire la massima sicurezza in relazione al servizio svolto;
- coopera all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'affidamento in concessione;
- forma ed informa tutto il personale sui rischi specifici dell'attività per lavoratori e preposti;
- forma il personale addetto alla gestione dell'emergenza in materia di primo soccorso e prevenzione incendi, fornendo al Committente la documentazione attestante l'avvenuta formazione qualora richiesta in sede di controllo effettuato in fase esecutiva;

## **Art. 10 – Garanzia definitiva**

Ai sensi dell'art 117 del D.Lgs. 36/2023 per la sottoscrizione del contratto il concessionario costituisce una garanzia, denominata "garanzia definitiva", a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità previste dall'art 106 del Codice.

Nel rispetto del dettato di cui all'art 53 del D.Lgs. 36/2023 la garanzia definitiva richiesta è pari al 5 per cento dell'importo contrattuale.

La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza della concessione e laggiudicazione al concorrente che segue nella graduatoria (art. 117, comma 6, del D.Lgs. 36/2023).

La garanzia deve contenere espressamente:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escusione del debitore principale;
- la rinuncia all'eccezione di cui all'art 1957, secondo comma, del Codice civile;
- l'operatività della garanzia entro 15 giorni a semplice richiesta scritta del committente.

L'operatore economico aggiudicatario è obbligato a reintegrare la garanzia di cui l'A.C. dovesse avvalersi, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto.

#### **Art. 11 - Responsabilità civile e polizza assicurativa dell'aggiudicataria**

Il servizio oggetto del presente affidamento in concessione si intende esercitato con rischio d'impresa a carico della ditta concessionaria.

La ditta concessionaria risponderà di tutti gli eventuali danni, a persone e/o cose, cagionati a terzi nell'esecuzione della concessione e nell'espletamento del servizio che ne forma oggetto, come descritti nel presente Capitolato, riconducibili a fatto od omissione della stessa ditta aggiudicataria o di suo personale dipendente ovvero di operatori o addetti che a qualsiasi titolo prestano la loro opera per conto della medesima, tenendo al riguardo sollevata l'Amministrazione committente da ogni responsabilità e da qualsiasi richiesta risarcitoria o pretesa da chiunque avanzata nei confronti della stessa.

La Ditta concessionaria è tenuta a provvedere a proprie spese alla riparazione e/o sostituzione dei beni eventualmente danneggiati nell'ambito delle strutture indicate al successivo articolo 12, previa autorizzazione dell'ufficio preposto dell'Amministrazione Comunale, restando convenuto che l'accertamento dei danni sarà effettuato dall'Amministrazione comunale in contraddittorio con i rappresentanti del concessionario.

E' obbligo della Ditta aggiudicataria adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire la corretta esecuzione delle prestazioni e per evitare ogni rischio agli utenti e al personale, nonché per evitare danni a beni pubblici e privati.

La ditta concessionaria deve, in caso di danno materiale, provvedere senza indugio ed a proprie spese alla riparazione dei danni causati; in caso contrario il Committente è autorizzato a rivalersi delle spese sostenute trattenendo l'importo sul contributo di prima scadenza oppure, in caso di incipienza, sulla fidejussione.

A copertura dei danni a cose e/o persone causati a terzi (compresi gli utenti) o che possano derivare ai prestatori di lavoro, durante e in relazione all'esecuzione dell'affidamento in concessione e allo svolgimento delle attività e dei servizi che ne formano parte, l'aggiudicatario si obbliga a stipulare – o ad integrare eventuale contratto già esistente – e mantenere valida ed efficace, per tutta la durata della concessione - una polizza di assicurazione della **Responsabilità civile verso terzi (RCT)** e **prestatori d'opera (RCO)**, la quale deve:

- prevedere massimali di garanzia per sinistro non inferiori a: euro 5.000.000,00 complessivamente per sinistro, con i limiti rispettivamente di euro 2.000.000,00 per persona – *terzo o prestatore di lavoro* – che abbia subito danni per morte o lesioni corporali; euro 1.000.000,00 per danni a cose, indipendentemente dal numero dei danneggiati;

- essere riferita ai rischi derivanti dallo svolgimento del complesso delle attività e servizi oggetto dell'affidamento in concessione, come descritti nel presente capitolato speciale, comprese le attività accessorie e complementari a quelle principali e prevalenti, senza eccezioni;

- ricomprendere la responsabilità civile personale dei lavoratori subordinati e parasubordinati dell'aggiudicatario nonché la responsabilità dell'aggiudicatario per fatto di qualsiasi persona che presti, a qualsiasi titolo, la propria opera nell'espletamento dell'attività e nella gestione dei servizi oggetto di concessione;

- ricomprendere la responsabilità civile per i danni causati a terzi dalle persone – compresi i minori nel tempo in cui si trovino sotto la sua vigilanza – del fatto delle quali l'aggiudicatario e/o suoi incaricati siano tenuti a rispondere a termini di legge (*r.c. di tutori, precettori e maestri d'arte – ex art. 2048 c.c.*);

- ricomprendere nel novero dei terzi gli utenti minori che si devono intendere terzi fra loro;

- comprendere la copertura per i danni alle cose di terzi in consegna e custodia dell'Assicurato.

Copia delle polizze dovrà essere consegnata all'Amministrazione comunale prima dell'inizio del servizio; analogamente dovranno essere inviate le quietanze relative alle annualità successive alle relative scadenze. Qualora le polizze, a seguito di verifiche d'ufficio, non dovessero risultare adeguate all'attività oggetto della concessione e a quanto disposto dal presente articolo, la Ditta concessionaria è tenuta a renderle conformi a quanto richiesto dall'Amministrazione comunale.

Sono da ascrivere alla ditta concessionaria tutti i danni subiti dagli utenti del servizio oggetto dell'affidamento in concessione nel caso in cui non siano risarciti o liquidati dalla compagnia assicuratrice a causa:

- della non operatività della copertura assicurativa;
- dell'applicazione di eventuale franchigia o di particolari scoperti;
- di qualsiasi altro motivo, imputabile alla qualità delle garanzie pattuite dalla ditta concessionaria con la compagnia assicuratrice.

La ditta concessionaria si obbliga a sollevare l'Amministrazione comunale da qualunque pretesa, azione o molestia che possa derivare da terzi per mancato adempimento degli obblighi contrattuali, per trascuratezza o per colpa nell'assolvimento dei medesimi.

Le spese che l'Amministrazione comunale dovesse eventualmente sostenere a tale titolo saranno dedotte dal deposito cauzionale.

Le polizze assicurative non liberano la ditta concessionaria dalle proprie responsabilità, avendo le stesse esclusivamente lo scopo di ulteriore garanzia.

La gestione del servizio, pertanto, si intende esercitata a completo rischio e pericolo della ditta concessionaria e sotto la sua piena ed esclusiva responsabilità. In ogni caso la ditta concessionaria sarà chiamata a risarcire il danno nella sua interezza anche qualora lo stesso dovesse superare il massimale. Eventuali scoperti e franchigie rimangono a carico della ditta concessionaria.

Resta inteso che l'esistenza, e, quindi, la validità ed efficacia delle polizze assicurative di cui al presente articolo è condizione essenziale e, pertanto, qualora la Ditta concessionaria non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il contratto si risolverà di diritto con conseguente incameramento della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

## B- PRESCRIZIONI TECNICHE

### **Art. 12 – Sedi di svolgimento dei servizi**

Il servizio dovrà essere svolto presso la sede della scuola primaria Colombo.

Per la realizzazione del centro estivo verranno messe a disposizione del soggetto gestore alcune aule e il giardino della scuola.

Durante il pomeriggio viene messa a disposizione la spiaggia comunale.

### **Art. 13 – Destinatari dei servizi**

Destinatari del servizio sono bambini di età compresa fra i 6 e i 14 anni residenti nel Comune di Misano Adriatico o, se non residenti, che abbiano frequentato durante l'anno scolastico immediatamente precedente l'inizio del centro estivo una scuola primaria o secondaria di I° grado dell'Istituto Comprensivo statale di Misano Adriatico.

### **Art. 14 - Calendario e orari**

Dovrà essere garantita un'apertura settimanale del servizio, dal lunedì al sabato, nei mesi di luglio e agosto, con l'attivazione almeno dei seguenti turni:

**turno A:** dalle ore 8:00 alle ore 18:00, dal lunedì al venerdì e il sabato mattina fino alle ore 12:00 o 14:00, a scelta delle famiglie

**turno B:** dalle ore 8:00 alle ore 12:00 (senza pasto) dal lunedì al sabato

**turno C:** dalle ore 8:00 alle ore 14:00, con pasto, dal lunedì al sabato

**turno D:** dalle ore 14:00 alle ore 18:00, senza pasto e con merenda, dal lunedì al venerdì  
e l'accoglienza alle ore 7:45 unicamente se entrambi i genitori sono impegnati in attività lavorativa

#### **Art. 15 - Contenuti educativi e prestazioni richieste**

Il servizio di Centro Estivo consiste nell'accoglienza, vigilanza e assistenza per i bambini in età di scuola primaria e secondaria di I grado e prevede lo svolgimento di attività educative, ludico-ricreative, sportive, creative e laboratoriali, anche con il coinvolgimento delle Associazioni cittadine. L'inserimento di attività organizzate con le Associazioni cittadine non è tassativo, ma sarà oggetto di valutazione con assegnazione di punteggi in fase di gara.

L'esperienza educativo-ricreativa deve essere centrata sui bisogni e sugli interessi dei bambini che devono essere protagonisti attivi della loro esperienza estiva compatibilmente alla loro fascia di età

I bambini vengono suddivisi in gruppi prevalentemente omogenei per età. Il fattore età, come criterio per la formazione dei gruppi, consente una migliore organizzazione del lavoro, permettendo agli educatori di avanzare proposte facendo leva su "interessi" comuni e ai bambini di individuare nei medesimi interessi un elemento in più per favorire la coesione e il senso di appartenenza al gruppo.

Fondamentale è proporre una gamma di attività da attuarsi negli spazi interni, nonché attività all'esterno ed uscite, a piccolo o grande gruppo.

##### **15.1 Si precisa che:**

- dovranno essere programmate un *congruo numero di gite e/o uscite* sul territorio comunale e/o in Comuni limitrofi. A tale fine, se necessario, dovrà essere organizzato apposito **servizio di trasporto** a carico del soggetto gestore, compreso il relativo costo, da effettuarsi attraverso ditta specializzata con idonei mezzi di trasporto che rispettino la vigente normativa in materia.

Il centro estivo dovrà restare aperto per gli eventuali utenti che non partecipano alle gite.

- erogazione dei pasti: il concessionario dovrà occuparsi interamente del **servizio di refezione**, avvalendosi di ditta specializzata per la preparazione e consegna di pasti. Il costo del pasto è interamente a carico del Concessionario. Sono altresì a carico dello stesso le operazioni di allestimento del refettorio, preparazione e distribuzione pasti, pulizia e riordino dei locali e delle attrezzature.

Il concessionario dovrà garantire pasti speciali richiesti per motivi di salute o etico-religiosi.

I pasti dovranno essere adeguati alle esigenze dei bambini e somministrati nel rispetto delle migliori garanzie di igiene e qualità, con particolare riferimento alle norme igienico-sanitarie previste dal D.Lgs. 193/2007 sull'HACCP, alle normative statali e regionali in materia ed agli standard definiti dall'Azienda USL, Distretto di Rimini.

E' altresì raccomandata l'osservanza delle "Linee Guida per l'offerta di alimenti e bevande salutari e sostenibili nelle scuole e gli strumenti per la sua valutazione e controllo" approvate con D.G.R. 1452 del 04/09/2023 e ss.mm.ii

##### **15.2 Accoglienza dei minori con disabilità certificata**

Nell'ambito della gestione del Centro Estivo alla ditta concessionaria non viene richiesta la gestione del servizio educativo di assistenza ai minori con disabilità certificata in quanto tale servizio è oggetto di separato affidamento contrattuale.

In ogni modo, nello svolgimento delle attività, il concessionario deve garantire l'accoglienza dei minori in condizioni di disabilità, ai sensi della Legge 5 febbraio 1992 n. 104 e deve adottare tutte le soluzioni a livello organizzativo e prestare particolare accortezza al fine di garantire l'effettiva e piena partecipazione dei minori alle attività ricreative in base al principio delle pari opportunità per tutti i bambini e ragazzi.

La ditta concessionaria deve garantire la massima disponibilità e collaborazione al fine di gestire al meglio l'esperienza ricreativa estiva per i minori disabili certificati segnalati dall'ufficio Pubblica Istruzione comunale, nel rispetto dei piani educativi personalizzati concordati tra AUSL e Comune.

Si specifica che l'eventuale copertura educativa viene assegnata ai minori certificati in base al livello di gravità della condizione di disabilità e pertanto può non coprire l'intero orario di frequenza al centro estivo del minore.

Prima dell'avvio del Centro Estivo, l'Amministrazione comunale si impegna a comunicare alla ditta concessionaria gli elementi essenziali utili alla gestione dell'accoglienza e all'organizzazione delle attività per i minori in condizione di disabilità certificata, indicando anche, per particolari situazioni, le necessarie istruzioni operative propedeutiche da attuare per garantire l'ospitalità del minore.

In caso di bambini con disabilità certificata non residenti nel Comune di Misano Adriatico, la domanda di iscrizione potrà essere accolta dal soggetto concessionario previa verifica dell'adeguata copertura educativa dal parte del Comune di residenza.

### **15.3 Materiale didattico e di facile consumo**

Il materiale didattico, di pulizia, igienico sanitario e di consumo per l'attività ludico-educativa è a carico della ditta aggiudicataria e si intende compreso nell'offerta presentata.

La ditta concessionaria si impegna ad utilizzare materiale di consumo destinato alle attività educative a norma e sufficiente per qualità e quantità in relazione all'ordinario funzionamento del servizio.

La ditta concessionaria deve utilizzare i locali e gli arredi con la diligenza del buon padre di famiglia ed è obbligata a restituirli nello stato in cui li ha ricevuti, salvo il normale deperimento per l'uso.

La ditta concessionaria deve farsi carico della fornitura di un numero adeguato di cassette di pronto soccorso, contenenti il materiale necessario così come prescritto dal competente servizio sanitario e dalle norme vigenti.

## **Art. 16 – Gestione dei servizi in concessione**

La gestione del servizio di cui al presente capitolato è affidata alla ditta aggiudicataria che deve provvedere all'attuazione del progetto presentato in sede di gara mediante l'impiego di proprio personale (di cui si configura come unico e diretto responsabile) e mediante l'utilizzo delle proprie capacità organizzative integrate dai supporti messi a disposizione dall'Amministrazione comunale committente.

Il concessionario assume interamente a proprio carico il rischio operativo legato alla gestione. Si specifica che l'Ente committente non garantisce il recupero degli investimenti effettuati e dei costi sostenuti per la gestione.

La ditta aggiudicataria, nella gestione pratica dei servizi oggetto dell'affidamento in concessione, deve tener conto delle indicazioni di seguito riportate.

### **16.1 Gestione delle iscrizioni**

- La gestione delle iscrizioni al Centro estivo si intende a carico della ditta aggiudicataria, la quale deve provvedere anche all'acquisizione da parte delle famiglie di tutte le autorizzazioni necessarie per lo svolgimento delle attività (ad esempio, autorizzazioni alle uscite, deleghe per il ritiro dei minori da parte di persona diversa dal genitore/tutore legale, consenso al trattamento dei dati personali anche con riferimento alla realizzazione di documentazione fotografica e/o video, diete speciali, verifica della posizione vaccinale dei minori, ecc....) con le modalità ritenute più idonee;
- la ditta aggiudicataria si impegna ad accogliere la totalità delle richieste di iscrizione al Centro estivo se pervenute nell'ambito del relativo bando di iscrizione; per le domande pervenute oltre il termine stabilito, il soggetto gestore può valutare l'accoglimento o meno delle ulteriori richieste di iscrizione ricevute compatibilmente con l'organizzazione del servizio già approntata;
- successivamente alla raccolta delle iscrizioni, la ditta aggiudicataria si impegna a confrontarsi con il Responsabile del settore Pubblica Istruzione comunale per la gestione dell'accoglienza e l'organizzazione delle attività per i minori con disabilità certificata;
- durante il periodo di svolgimento del servizio la ditta aggiudicataria si impegna a gestire autonomamente le richieste di modifica/disdetta dei servizi avanzate dagli utenti.

### **16.2 Gestione delle rette**

- Le rette vengono introitate direttamente dalla ditta aggiudicataria; la gestione degli eventuali insoluti si intende totalmente a carico della ditta aggiudicataria;

- le rette da applicare alle famiglie sono quelle approvate dall'Amministrazione comunale con apposita delibera di Giunta; le rette sono comprensive di ogni costo legato allo svolgimento delle attività previste nel progetto (la retta per l'utente comprende la fornitura dei pasti, dei materiali didattici e di facile consumo, il costo legato a gite/uscite didattiche e dell'iva di legge se dovuta)

### **16.3 Ulteriori aspetti gestionali**

Promozione del servizio: la ditta aggiudicataria deve predisporre il materiale informativo per il quale può curarne la diffusione anche mediante l'utilizzo dei diversi canali di comunicazione istituzionali del Comune di Misano Adriatico (sito Internet, pagina di Facebook, ecc.).

Gestione dei rapporti con le famiglie: la ditta aggiudicataria si impegna a curare direttamente i rapporti con le famiglie dei minori iscritti al servizio nel rispetto dei principi di massima educazione e correttezza e con le modalità ritenute più idonee.

### **Art. 17 – Rette a carico dell'utenza**

La controprestazione a favore del concessionario consiste nel diritto a riscuotere direttamente dalle famiglie, con emissione di ricevute, le rette relative al servizio centri estivi fissate dal Comune.

Le tariffe settimanali di iscrizione e partecipazione da applicare per l'estate 2026 sono le seguenti:

Turno	Tariffe residenti (iva compresa)	Tariffe non residenti (iva compresa)
A	€ 90,00	€ 110,00
B	€ 50,00	€ 70,00
C	€ 70,00	€ 90,00
D	€ 50,00	€ 70,00

Il concessionario dovrà applicare una scontistica per il secondo figlio iscritto contemporaneamente al primo pari al 25% di riduzione.

### **Art. 18 – Personale**

#### **Tipologia e requisiti di base e professionale**

La ditta aggiudicataria deve garantire la presenza del proprio personale educativo e ausiliario, predisponendo un'organizzazione adeguata dello stesso in considerazione delle iscrizioni per i singoli turni.

Per l'organizzazione delle attività devono essere previste le seguenti figure professionali:

#### **Personale educativo**

Il personale educativo dovrà essere assegnato nel rispetto del rapporto numerico medio pari a:  
1 educatore ogni 20 bambini/adolescenti iscritti.

La ditta aggiudicataria deve garantire l'impiego di personale educativo in possesso dei seguenti requisiti:

- maggiore età;
- titolo di studio: diploma di scuola secondaria di secondo grado o titolo di laurea, anche triennale, preferibilmente a specifico indirizzo socio-educativo;
- documentata esperienza lavorativa nel settore socio-educativo per una durata non inferiore ad un anno.

#### **n. 1 Coordinatore pedagogico**

Affinché il servizio mantenga coerenza progettuale e gestionale nella sua interezza, è richiesta la presenza di un coordinatore pedagogico in possesso di diploma di scuola secondaria di secondo grado o universitario – anche triennale – inerente uno dei seguenti ambiti: educativo, formativo, pedagogico, psicologico, sociale, artistico, umanistico, linguistico, ambientale, sportivo e di esperienza almeno triennale nel coordinamento di

servizi socio-educativi. Tale figura dovrà esercitare funzioni di supervisione e verifica sulla traduzione operativa della programmazione progettuale nel Centro estivo e svolge il ruolo di referente nei confronti del Comune di Misano Adriatico.

Il coordinatore pedagogico svolge i seguenti compiti:

- è il referente unico del centro estivo ed è responsabile della stesura del progetto educativo-organizzativo, della sua realizzazione e del suo buon andamento nei tempi e nei modi indicati dal progetto stesso;
- coordina tutto il personale in servizio e coinvolge tutti gli operatori nelle diverse fasi di formazione, programmazione, gestione, monitoraggio e verifica giornaliera, privilegiando il lavoro d'equipe;
- è il punto di riferimento per i genitori;
- cura i rapporti con l'Amministrazione comunale e costituisce il tramite nelle comunicazioni con le famiglie riportando con immediatezza qualunque segnalazione o problematica emerga dai genitori o dai bambini;
- si impegna a partecipare alle riunioni di programmazione, organizzazione e verifica indette dal Comune anche prima dell'apertura del servizio;
- cura, raccordandosi con il coordinatore della ditta che si occupa del servizio di assistenza all'autonomia e alla comunicazione personale degli alunni con disabilità certificata, la corretta collaborazione tra personale educativo e il personale di sostegno al fine di facilitare una corretta collaborazione nella gestione dei gruppi (di cui fanno parte i bambini con disabilità);
- comunica al Comune qualunque disfunzione, difficoltà o danno a cose o persone che si verifichi nel corso dei centri estivi e, nel caso di incidenti ai bambini, ha l'obbligo di informare tempestivamente sia la famiglia del minore che l'Amministrazione comunale.

### **Personale ausiliario**

La ditta concessionaria deve garantire l'impiego di personale ausiliario maggiorenne in possesso dei seguenti requisiti:

- titolo di studio della scuola dell'obbligo
- possesso della formazione di cui alla Legge Regionale 11/2003 e delle disposizioni previste dal D.Lgs. 193/2007 sull'HACCP per il personale impiegato alla somministrazione di cibo;
- documentata esperienza lavorativa nel settore socio-educativo per una durata non inferiore a quattro mesi.

La ditta concessionaria deve garantire una corretta pulizia, ordinaria e straordinaria nel pieno rispetto delle norme vigenti sulla pulizia/sanificazione dei locali affidati e destinati al Centro estivo comunale; in particolare, con riferimento all'ultimo turno programmato ad agosto, deve garantire la riconsegna dei locali adeguatamente puliti e sanificati in tempo utile per la riapertura del plesso all'avvio dell'anno scolastico.

### **Art. 19 – Osservanza dei codici di comportamento dei dipendenti pubblici**

Nello svolgimento dell'attività di cui al presente affidamento in concessione, il concessionario e i suoi collaboratori a qualsiasi titolo impegnati nell'esecuzione delle attività del Centro Estivo, sono tenuti ad osservare, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti nel Codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con D.P.R. n. 62/2013 e nel codice di comportamento integrativo del Comune di Misano Adriatico, approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 56 del 30/05/2025 e disponibile sul sito internet istituzionale dell'Ente.

La violazione di tali obblighi di condotta può comportare la risoluzione o decadenza del contratto.

Il personale del concessionario per l'espletamento dei servizi affidati in concessione dovrà mantenere il segreto su fatti e circostanze riguardanti il servizio e dei quali abbia avuto notizia durante l'espletamento dello stesso, restando quindi vincolato al segreto professionale ai sensi dell'art. 622 del codice penale, nonché alla tutela della privacy ai sensi del D.Lgs. 196/03 e del Regolamento UE 2016/679.

### **Art. 20 – Obblighi a carico del concessionario**

Oltre a quanto stabilito in altri articoli, il concessionario si impegna a:

- garantire il funzionamento del servizio oggetto del presente capitolato, con proprio personale e a mantenere in servizio un organico che consenta il rispetto dei rapporti previsti dal presente capitolato, provvedendo con tempestività alla sostituzione del personale assente a qualsiasi titolo;
- garantire, salvo casi di forza maggiore adeguatamente documentati, la continuità del personale per l'intera durata del contratto di concessione;
- curare l'allestimento preliminare degli spazi destinati ad accogliere il servizio;
- assicurare la pulizia e il riordino degli spazi usati oltreché provvedere alla verifica quotidiana dei locali di tutto il plesso, al fine di salvaguardare il patrimonio delle strutture scolastiche;
- garantire la sostituzione, entro 7 giorni naturali e consecutivi dalla richiesta del Comune, del personale che denota incapacità e inadeguatezza;
- dare, in caso di sciopero dei propri operatori, tempestiva comunicazione scritta alle famiglie degli utenti, nel rispetto di quanto previsto al successivo art. 22 del presente capitolato;
- provvedere all'apertura e alla chiusura giornaliera dell'edificio sede del servizio, assumendosene la totale responsabilità; provvedere con la massima diligenza alla chiusura di porte e finestre prima di abbandonare la sede, restando l'Impresa responsabile degli eventuali danni conseguenti;
- conservare le chiavi di accesso ai locali con la massima cura e consegnarle soltanto a personale di fiducia. L'eventuale smarrimento delle chiavi comporterà per l'impresa l'onere derivante dalla sostituzione della serratura e di ogni altra spesa connessa;
- rispettare e far rispettare i locali e i beni avuti in consegna, a farne buon uso e riconsegnarli alla fine del servizio in buono stato ed in perfetta efficienza, salvo il normale deterioramento d'uso, nella stessa quantità o qualità, provvedendo a reintegrare quanto deteriorato o mancante, provvedendo inoltre ad effettuare un'adeguata pulizia dei locali utilizzati alla chiusura del Centro; l'aggiudicatario viene pertanto nominato custode dei locali dati in consegna e ne assume la conseguente responsabilità;
- far rispettare il divieto di fumo in tutti gli ambienti interni ed esterni della struttura assegnata;
- affidare a ditta specializzata la fornitura dei pasti con relativo pagamento degli stessi provvedendo all'assistenza e alla vigilanza dei bambini in refettorio;
- dopo il termine di ricezione delle domande di iscrizione, il soggetto concessionario dovrà predisporre un elenco dei bambini iscritti suddiviso per settimana e per turno, da inviare al settore Pubblica Istruzione del Comune di Misano Adriatico
- realizzare documentazione fotografica o video dei servizi nel rispetto delle norme sulla privacy e delle autorizzazioni concesse dai genitori;
- rispettare nell'impostazione e nella realizzazione del servizio quanto dichiarato nel progetto sulla cui base è avvenuta l'aggiudicazione;
- all'acquisto della cancelleria e dei materiali ludico-didattici che dovranno essere rapportati all'età ed alle esigenze evolutive degli utenti, conformi alle normative vigenti ed in quantità tale da garantire adeguate opportunità di gioco e/o di attività didattica a tutti i bambini iscritti al servizio;
- procedere alla fornitura del materiale e dei prodotti di pulizia necessari per lo svolgimento delle funzioni ausiliarie nel servizio oggetto del presente appalto
- ad accogliere all'interno della struttura personale incaricato dal Settore Pubblica Istruzione e a favorirne l'inserimento;
- garantire sotto la propria totale responsabilità la vigilanza dei minori che frequentano il centro estivo dal momento della consegna in custodia all'entrata fino alla ripresa in custodia da parte delle famiglie o di persone da queste delegate;
- garantire momenti di formazione e aggiornamento del personale, assicurando, in particolare, una formazione iniziale degli educatori per la programmazione educativa e una prima iniziale conoscenza degli educatori costituenti il gruppo educativo;
- garantire la pulizia quotidiana di tutti i locali utilizzati dal Centro Estivo con proprio personale;
- garantire momenti di verifica e progettazione degli interventi con il Responsabile del Servizio Pubblica Istruzione o suo delegato;
- provvedere alla fornitura di prodotti per l'igiene della persona e di medicinali di primo soccorso da conservare in apposita cassetta chiusa

- partecipare al Bando che sarà predisposto dall'Ente capofila di distretto per la formazione di un elenco distrettuale dei soggetti gestori di centri estivi che intendono aderire al "Progetto regionale vita-lavoro" promosso dalla Regione Emilia Romagna.

#### **Art. 21 – Impegni dell'Ente concedente**

Si indicano di seguito gli oneri a carico dell'Amministrazione comunale:

- concessione in uso gratuito, in accordo con il Dirigente Scolastico, dei locali e del giardino della scuola primaria Colombo di Misano Adriatico e pagamento delle relative utenze;
- concessione in uso gratuito della spiaggia comunale, da poter utilizzare solo in orario pomeridiano
- servizio di trasporto andata/ritorno dalla sede del centro alla spiaggia comunale
- personale educativo di sostegno per rendere effettivo il diritto dei bambini con disabilità certificata residenti nel Comune di Misano Adriatico a partecipare alle attività del Centro Estivo
- il pagamento del contributo posto a base di gara, nella misura risultante dall'offerta presentata dal soggetto aggiudicatario in sede di gara

#### **Art. 22 - Natura dei servizi**

Il servizio oggetto del presente affidamento in concessione è da considerarsi ad ogni effetto servizio pubblico e pertanto non può essere sospeso o abbandonato, salvo scioperi o altri casi di forza maggiore previsti dalla legge.

La ditta concessionaria si obbliga, in caso di mancato espletamento del servizio per sciopero dei propri operatori, a dare preavviso almeno 5 giorni prima, mediante comunicazione scritta indirizzata al settore Pubblica Istruzione e ad emettere un avviso diretto all'utenza.

In caso di abbandono o sospensione e in genere per ogni inosservanza degli obblighi e delle condizioni del presente capitolo, l'Amministrazione comunale potrà sostituirsi senza formalità di sorta alla ditta concessionaria per l'esecuzione d'ufficio del servizio, con rivalsa delle spese a carico della ditta concessionaria, e ciò indipendentemente dalle penali a questo applicabili e fatto salvo il risarcimento di ogni ulteriore danno. Per l'esecuzione d'ufficio, l'Amministrazione potrà provvedere con personale proprio e/o mediante affidamento a terzi.

Nulla è dovuto alla ditta concessionaria per le mancate prestazioni, qualunque ne sia il motivo.

#### **Art. 23 – Subappalto**

Ai sensi dell'art 188 del D.Lgs. 36/2023 il ricorso al subappalto da parte del concessionario è regolato dalle corrispondenti disposizioni in materia di appalto, di cui all'articolo 119 dello stesso decreto legislativo.

Può essere ammesso il subappalto, **se dichiarato in sede di gara e previa autorizzazione della Stazione appaltante (nota bene: art. 15.1 – Trasporto per eventuali uscite/gite – Fornitura dei pasti)** nei limiti e nelle modalità definite dall'art 119 del D.Lgs. n. 36/2023. Ai sensi dell'art 119 comma 17 del D.Lgs. 36/2023 le prestazioni/lavorazioni di cui all'art 15.1 del presente capitolo, pur subappaltabili, non possono formare oggetto di ulteriore subappalto, tenuto conto della natura dei servizi oggetto dell'affidamento in quanto rivolti a minori.

**Non è in alcun modo ammesso il subappalto delle prestazioni a carattere gestionale-educativo in quanto trattasi dell'oggetto principale dell'affidamento (vedi art 119 comma 1 del D.Lgs. 36/2023)**

Si specifica che per le attività subappaltabili, la verifica della garanzia della tutela dei lavoratori verrà effettuata con riferimento ai seguenti CCNL:

- per le attività di trasporto per uscite, gite, escursioni: CCNL Autoferrotranvieri o, in alternativa, CCNL Autorimesse e Noleggio Automezzi;
- per il servizio di ristorazione: CCNL per i dipendenti da aziende dei settori Pubblici Esercizi, Ristorazione collettiva e commerciale e turismo

Il concessionario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante per le prestazioni oggetto del contratto di subappalto. L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore per gli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del Decreto legislativo 10

settembre 2003 n. 276. Nelle ipotesi di cui al comma 11, lettere a) e c), l'appaltatore è liberato dalla responsabilità solidale di cui al secondo periodo del presente comma.

L'affidatario è tenuto ad osservare il trattamento economico e normativo stabilito dal contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni secondo quanto previsto all'articolo 11 del Codice Appalti. E' altresì responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto nel rispetto di quanto previsto dal comma 12 dell'art 119 del D.Lgs. n. 36/2023.

#### **Art. 24 – Cessione del contratto e cessione dei crediti**

Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120, comma 1, lettera d) del D.Lgs. 36/2023, la cessione del contratto è nulla, pena l'immediata risoluzione del contratto ed il risarcimento dei danni e delle spese causati all'Amministrazione, anche rivalendosi sulla cauzione, ad eccezione del caso in cui si dimostri la cessione dell'Azienda e previa autorizzazione dell'Amministrazione comunale.

E' ammessa la cessione dei crediti, ai sensi dell'art 120, comma 12, del Codice appalti e della L. 21 febbraio 1991 n. 52.

Ai fini dell'opponibilità all'Ente Committente, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate all'amministrazione debitrice.

Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto sono efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione.

In ogni caso l'amministrazione cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto relativo a lavori con questo stipulato.

#### **Art. 25 – Monitoraggio e rendicontazione dei servizi**

Al fine di consentire all'Ente concedente un adeguato monitoraggio dei servizi affidati in regime di concessione, la ditta aggiudicataria si impegna a rendicontare i servizi svolti mediante produzione di documentazione a supporto con le modalità e le tempistiche di seguito specificate:

**entro i 5 giorni precedenti l'avvio del Centro Estivo:** invio all'ufficio Pubblica Istruzione comunale dell'organico completo (personale educativo e ausiliario, coordinatore, ecc.) addetto alla gestione del Centro Estivo unitamente ai *curricula* degli operatori selezionati;

**al termine delle attività del Centro Estivo (indicativamente entro il 15/09 di ogni anno):** invio di tabelle riepilogative su base mensile con indicazione del numero totale di iscritti (suddiviso per settimane e turni), numero di educatori addetti e ore effettuate; invio dei risultati dei questionari di gradimento eventualmente somministrati alle famiglie dei minori iscritti al servizio per la verifica e il monitoraggio del livello di soddisfazione degli utenti.

La documentazione sopra elencata dovrà pervenire a mezzo PEC indirizzata all'Ufficio Pubblica Istruzione comunale all'indirizzo: [comune.misanoadriatico@legalmail.it](mailto:comune.misanoadriatico@legalmail.it)

#### **Art. 26 – Controlli e verifiche in corso di esecuzione**

Il controllo sull'esecuzione dell'affidamento in concessione è affidato al Direttore dell'esecuzione del contratto.

In particolare, il Direttore dell'esecuzione del contratto provvede:

- alla tenuta della contabilità del contratto e alla verifica della prestazione contrattuale eseguita, compreso l'accertamento dell'esatta consistenza ai fini della liquidazione del contributo da parte degli organi pagatori, nel rispetto dell'impegno di spesa previsto per il contratto. I pagamenti sono disposti nei termini indicati nel presente capitolo;

- a sovraintendere alla regolare esecuzione del contratto da parte dell'esecutore, verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità ai documenti contrattuali;
- a svolgere tutte le altre attività allo stesso espressamente demandate dal D.Lgs. n. 36/2023 e disciplinate dalle linee guida di ANAC e tutte le attività che si rendano opportune per assicurare il perseguimento dei compiti a questo assegnati e in particolare attività di controllo indirizzate a valutare:
  - ➔ la verifica del rispetto delle norme sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro da parte del concessionario;
  - ➔ l'adozione dell'ordine di sospensione dell'esecuzione nei casi previsti dal regolamento
  - ➔ l'autorizzazione al concessionario ad apportare varianti o modifiche in corso di esecuzione.

L'Amministrazione Comunale tramite il Direttore dell'Esecuzione o proprio delegato ha accesso al servizio in ogni momento, anche senza preavviso, al fine di verificare il rispetto delle norme di cui al presente capitolato.

Il controllo è inerente alla supervisione del servizio e consiste nella verifica delle attività svolte, delle prestazioni erogate dagli operatori, del livello qualitativo delle stesse e del grado di soddisfacimento dei bambini iscritti ai servizi e dei loro genitori. Tale verifica può riguardare specificamente l'idoneità, l'adeguatezza e la condotta del personale impiegato dalla ditta aggiudicataria. Resta fermo quanto previsto in merito alla sostituzione del personale.

L'Amministrazione comunale si riserva inoltre di verificare, in ogni momento, l'effettivo svolgimento delle attività proposte e la concreta realizzazione del tipo di servizio previsto dal progetto presentato in sede di gara. In caso di ingiustificata realizzazione di un programma di attività diverso, per contenuti educativi e varietà delle proposte, rispetto al progetto offerto in sede di gara, l'Amministrazione comunale si riserva di richiedere il rispetto degli accordi contrattuali e lo svolgimento di tutte le concordate attività, salvo l'adozione di idonee misure volte a tutelare l'efficienza-qualità del servizio e gli interessi dell'Amministrazione stessa.

La ditta aggiudicataria è tenuta a fornire dati, *reports* e ogni altra informazione richiesta per l'esercizio della predetta attività di controllo.

Per verificare l'andamento del servizio, per concordare azioni necessarie o per contestare infrazioni, l'Amministrazione comunale potrà convocare il Responsabile della ditta concessionaria presso la sede del settore Pubblica Istruzione.

#### **Art. 27 - Penali**

Ai sensi dell'art 126, comma 1 del Codice, in caso di mancata effettuazione del servizio/avvio posticipato del servizio per cause imputabili alla ditta aggiudicataria verrà applicata una penale pari all'1,5 per mille dell'importo netto contrattuale per ogni giornata di servizio non effettuato in conformità al contratto e agli obblighi previsti a carico della ditta aggiudicataria.

L'applicazione della penalità da ritardo sarà preceduta da contestazione scritta da parte del Comune a mezzo Posta Elettronica Certificata.

#### **Clausola penale per inadempimento**

Nel rispetto del disposto dell'articolo 1382 del Codice civile, in caso di inadempimenti in capo al soggetto concessionario, l'Ente committente si riserva la facoltà di applicare le seguenti clausole penali aventi funzione risarcitoria, salvo in ogni caso la risarcibilità di danni ulteriori:

1. mancata presentazione, alle scadenze indicate nel presente capitolato, della documentazione relativa agli operatori e/o alla programmazione e/o all'attività svolta: importo della penale pari all'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni scadenza non rispettata;
2. inosservanza di leggi, regolamenti e disposizioni riguardanti il servizio svolto: penale pari all'1,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni inosservanza contestata.

L'applicazione delle clausole penali sarà preceduta da contestazione scritta da parte del Comune, a mezzo PEC. In occasione della contestazione per l'applicazione delle clausole penali di cui al presente paragrafo, l'Ente committente indicherà al concessionario anche i termini entro i quali regolarizzare la propria inadempienza.

La ditta concessionaria avrà la facoltà di presentare le sue controdeduzioni entro e non oltre 10 giorni dalla notifica della contestazione.

Il provvedimento conclusivo dell'istruttoria e di eventuale applicazione della clausola penale sarà assunto dal Responsabile del settore Pubblica Istruzione.

Il pagamento della penale dovrà essere effettuato entro 30 giorni dalla comunicazione inviata dall'Ufficio Pubblica Istruzione mediante PEC. Decorso inutilmente tale termine, il committente procederà al recupero della penalità mediante ritenuta diretta sul contributo del primo mese utile dopo la contestazione.

L'applicazione della penalità di cui sopra è indipendente dai diritti spettanti al committente per le eventuali violazioni contrattuali verificatesi e dall'obbligo della ditta aggiudicataria di risarcire l'eventuale danno arrecato al committente in dipendenza dell'inadempimento.

Per infrazioni di particolare gravità o a seguito del ripetersi di infrazioni che pregiudichino il regolare svolgimento del servizio, il Comune può dare luogo alla risoluzione del contratto ai sensi del successivo art. 29.

In caso di risoluzione contrattuale è fatta salva la possibilità dell'Amministrazione di agire per il risarcimento e/o l'indennizzo degli eventuali danni occorsi.

#### **Art. 28 – Recesso**

Il concessionario è tenuto all'accettazione in qualsiasi momento del recesso unilaterale dal contratto da parte dell'Ente concedente, salvo l'obbligo del preavviso di almeno 4 (quattro) mesi, qualora l'Amministrazione comunale intenda provvedere diversamente in merito all'esecuzione, totale o parziale, del servizio affidato in concessione, in relazione alle modifiche normative e/o organizzative del servizio. E' altresì ammesso il recesso dal contratto da parte dell'Ente concedente in tutti i casi di pubblico interesse. Per il recesso del contratto di concessione si richiamano integralmente le disposizioni dell'art 190 del D.Lgs. 36/2023 con riferimento alla quantificazione dell'indennizzo dovuto al concessionario a titolo di mancato guadagno e all'efficacia del recesso dalla concessione.

#### **Art. 29 – Risoluzione del contratto – clausola risolutiva espressa**

##### **29.1 Risoluzione ai sensi dell'art 190 comma 1 del D.Lgs. 36/2023**

L'ente concedente può dichiarare risolta la concessione in corso di rapporto della stessa se una o più delle seguenti condizioni si verificano:

- a) la concessione ha subito una modifica che avrebbe richiesto una nuova procedura di aggiudicazione della concessione;
- b) il concessionario si trovava, al momento dell'aggiudicazione della concessione, in una delle situazioni che comportano l'esclusione dalla procedura di aggiudicazione della concessione;
- c) la Corte di Giustizia dell'Unione Europea constata, in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, che uno Stato membro ha violato uno degli obblighi su lui incombenti in virtù dei trattati europei per il fatto che un Ente concedente appartenente allo Stato membro in questione ha aggiudicato la concessione in oggetto senza adempiere gli obblighi previsti dai trattati europei e dalla direttiva 2014/23/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014.

##### **29.2 Risoluzione per inadempimento**

La ditta aggiudicataria dovrà garantire che l'esecuzione del servizio sia conforme a quanto previsto nel capitolato e nel rispetto degli indirizzi generali fissati dall'Amministrazione comunale.

Nel caso in cui dovesse risultare che la ditta concessionaria disattenda agli obblighi previsti nel presente capitolato, ovvero si riscontrassero gravi defezioni nelle attività del servizio, sarà facoltà dell'Amministrazione comunale risolvere in qualsiasi momento il contratto restando a carico della ditta

concessionaria il risarcimento di eventuali danni ed il rimborso di eventuali spese derivanti all'Amministrazione comunale a questo riguardo.

Pertanto, se viene accertato che l'esecuzione del servizio non procede secondo le condizioni stabilite dal contratto e il servizio non viene svolto a regola d'arte, l'Amministrazione comunale inoltrerà al gestore apposita diffida ad adempiere mediante PEC, mettendo formalmente in mora la ditta concessionaria e assegnando alla stessa un termine per adempiere agli obblighi contrattuali. Tale termine decorre dal ricevimento della PEC da parte della ditta concessionaria. Decorso il termine senza che il contratto sia adempiuto, questo è risolto di diritto.

Decorso inutilmente il termine prefissato nella diffida ad adempiere, l'Amministrazione comunale ha pertanto facoltà di ordinare alla ditta concessionaria l'immediata sospensione della gestione e dichiarare la risoluzione del contratto per inadempimento ai sensi dell'art. 1453 del Codice Civile senza che la ditta concessionaria possa opporre eccezione alcuna.

La risoluzione della concessione per inadempimento dell'ente concedente o del concessionario è disciplinata dagli articoli 1453 e seguenti del codice civile.

### **29.3 Risoluzione del contratto per sopravvenuta impossibilità della prestazione**

Il concessionario ha facoltà di chiedere la risoluzione del contratto in caso di sopravvenuta impossibilità della prestazione secondo le disposizioni del codice civile (artt. 1256 e 1463 C.C.).

### **29.4 Clausola risolutiva espressa**

E' fatta salva l'automatica risoluzione di diritto del contratto a insindacabile giudizio dell'Ente Concedente "ipso facto et jure" ai sensi dell'articolo 1456 C.C. (clausola risolutiva espressa), su semplice dichiarazione dell'Ente concedente di volersi avvalere della clausola risolutiva e senza che il concessionario possa opporre eccezione alcuna, nei casi successivamente indicati:

- abbandono da parte della ditta aggiudicataria del servizio affidato;
- sospensione arbitraria, anche parziale, del servizio per un periodo superiore a 24 ore;
- comportamenti degli operatori caratterizzati da imperizia o negligenza constatata degli operatori in conseguenza della quale si sia creata una situazione di grave pericolo, anche potenziale, per i minori loro affidati;
- a seguito di inadempienze e violazioni contrattuali (con riferimento agli articoli 26 e 28.2 del capitolato) nell'espletamento del servizio dopo tre richiami scritti senza che la ditta aggiudicataria abbia provveduto ad adempiere;
- impiego di operatori – anche uno solo – che si trovano nelle situazioni di cui agli artt. 5 e 8 della legge 6 febbraio 2006, n. 38 *"Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo Internet"*;
- mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento ai sensi del comma 1 art. 3, Legge n. 136/2010 e s.m.i.;
- annullamento giurisdizionale del provvedimento di aggiudicazione della procedura di gara;

### **29.5 Conseguenze della risoluzione del contratto**

La risoluzione comporterà tutte le conseguenze di legge e di contratto compresa la facoltà dell'Amministrazione comunale di affidare il servizio a terzi.

La risoluzione del contratto, nei casi di inadempimento o in applicazione della clausola risolutiva espressa, comporterà l'incameramento della cauzione definitiva e l'addebito al concessionario di tutti i danni conseguenti alla risoluzione.

Alla ditta aggiudicataria verrà corrisposto l'importo del servizio effettuato sino al giorno della disposta risoluzione, detratte le spese e i danni.

### **Art. 30 - Spese contrattuali**

Sono a completo ed esclusivo carico della ditta concessionaria, senza alcuna possibilità di rivalsa nei riguardi del committente, tutte le spese inerenti il contratto, nessuna eccettuata od esclusa, ivi incluse quelle di bollo, di copia, di registrazione ed i diritti di segreteria.

Per quanto non previsto si rinvia alle disposizioni di legge e regolamentari in vigore.

### **Art. 31 - Foro competente.**

Tutte le controversie che dovessero insorgere in dipendenza del presente Capitolato e del conseguente contratto sono devolute all'autorità giudiziaria competente.

### **Art. 32 – Nomina a responsabile esterno del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR)**

**Oggetto del trattamento:** Nell'adempimento degli obblighi previsti dal presente contratto, la Ditta affidataria è nominata RESPONSABILE ESTERNO del trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 28 del Reg. 679/16 sulla protezione dei dati personali (di seguito Responsabile) di titolarità del Comune (di seguito "Titolare"). Il trattamento potrà riguardare solamente le tipologie di documenti, dati, banche dati, o fascicoli indispensabili per rendere il Servizio oggetto del contratto, che saranno messi a disposizione del Titolare o forniti / raccolti direttamente presso l'interessato. Ogni trattamento potrà essere effettuato solamente per le finalità di adempimento del contratto.

**Durata dei trattamenti:** Ogni trattamento dei dati succitati, da effettuarsi solamente in conformità alle finalità sopra riportate, dovrà essere limitato al tempo necessario a dare esecuzione al presente contratto. Al termine delle operazioni di trattamento affidate, nonché all'atto della cessazione per qualsiasi causa del trattamento da parte del Responsabile, quest'ultimo sarà tenuto a restituire al Titolare i dati personali oggetti del trattamento oppure a provvedere alla loro integrale distruzione salvo i casi in cui la conservazione dei dati sia richiesta da norma di legge.

In entrambi i casi il Responsabile provvederà a rilasciare al Titolare apposita dichiarazione per iscritto contenente l'attestazione che presso il Responsabile non esista alcuna copia dei dati personali e delle informazioni di titolarità del Titolare. Il Titolare si riserva il diritto di effettuare controlli e verifiche volte ad accertare la veridicità della dichiarazione. La presente nomina avrà efficacia fintanto che il contratto richiamato in premessa avrà efficacia, salvi gli specifici obblighi che per loro natura sono destinati a permanere. Qualora il rapporto tra le parti venisse meno o perdesse efficacia per qualsiasi motivo o i servizi del Responsabile non fossero più erogati, anche la presente nomina verrà automaticamente meno senza bisogno di comunicazioni o revoche, ed il Responsabile non sarà più legittimato a trattare i dati del Titolare.

### **Istruzioni documentate art. 28 comma III Reg. 679/16. Istruzioni per Amministratori di sistema Esterni**

Nello svolgimento del servizio, in merito ai trattamenti che dovranno essere effettuati, si dovrà dare scrupolosa applicazione alle disposizioni previste dal Reg. Ue 679/16, in particolare:

- Adottare le misure organizzative, fisiche, procedurali e logiche sulla sicurezza nei trattamenti con particolare riferimento a quanto specificato nell'art. 32 del Regolamento. Il Responsabile, tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle personae fisiche, deve assicurarsi che le misure di sicurezza predisposte ed adottate siano adeguate a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, in particolare contro:
  - ➔ distruzione, perdita, modifica, divulgazione non autorizzata o accesso, in modo accidentale o illegale, a dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati;
  - ➔ trattamento dei dati non consentito o non conforme alle finalità delle operazioni di trattamento;
  - ➔ vigilare che gli incarichi al trattamento dei dati personali della Ditta affidataria si attengano a procedure e policy di sicurezza informatica predefinite, in particolare sull'uso degli "strumenti elettronici";

- ➔ assistere il Titolare nel garantire il rispetto degli obblighi relativi alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati nonché all'eventuale consultazione preventiva dell'Autorità di Controllo;
- ➔ se richiesto, assistere il Titolare del trattamento con misure tecniche e organizzative adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile, al fine di soddisfare le eventuali richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato di cui agli articoli 13 – 22 del Regolamento;
- ➔ se richiesto, assistere il Titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli articoli da 32 a 36 del Regolamento, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del responsabile del trattamento;
- ➔ comunicare ogni eventuale trasferimento di dati e informazioni all'estero, anche per fini tecnici connessi ai servizi di *Providing* e backup utilizzati in azienda.

La Ditta affidataria si impegna altresì ad osservare e fare osservare ai propri dipendenti, incaricati e collaboratori, il segreto nei confronti di chiunque, per quanto riguarda fatti, informazioni, dati e atti di cui vengano a conoscenza nell'espletamento del servizio. A tal fine il Responsabile si impegna a non cedere, non consegnare, non copiare, non riprodurre, non comunicare, non divulgare, non rendere disponibili in qualsiasi modo o a qualsiasi titolo a terzi, le informazioni acquisite nell'esecuzione del servizio, salvo quanto diversamente previsto dal presente contratto.

**Garanzie prestate dal Responsabile.** Il Responsabile si impegna a comunicare tempestivamente il cambiamento sopravvenuto dei requisiti di idoneità professionale manifestati al Titolare al momento dell'incarico conferito.

Il Responsabile garantisce che i dati saranno custoditi e controllati in modo da ridurre al minimo, mediante l'adozione di idonee e preventive misure di sicurezza, i rischi di loro distribuzione o perdita, anche accidentale, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità del contratto.

I dati oggetto di incarico dovranno essere trattati o comunque utilizzati dalla vostra società esclusivamente al fine di adempiere alle obbligazioni che le derivano dal contratto. Conseguentemente i dati non saranno:

- 1) utilizzati in proprio e comunque per finalità diverse dall'esecuzione del contratto;
- 2) oggetto di cessione o di concessione d'uso a terzi, totale o parziale, a qualsiasi titolo;
- 3) duplicati o riprodotti, in proprio, per finalità diverse dal contratto.

**Registro categorie di attività di trattamento.** Il Responsabile si impegna a redigere, conservare ed eventualmente esibire al Titolare, un registro di tutte le categorie di attività relative al trattamento svolte per Suo conto, evidenziando:

- a) il nome e i dati di contatto del responsabile o dei responsabili del trattamento, di ogni titolare del trattamento per conto del quale agisce il responsabile del trattamento, del rappresentante del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento e, ove applicabile, del responsabile della protezione dei dati;
- b) le categorie dei trattamenti effettuati per conto di ogni titolare del trattamento;
- c) ove applicabile, i trasferimenti di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, compresa l'identificazione del paese terzo o dell'organizzazione internazionale e, per i trasferimenti di cui al secondo comma dell'art. 49, la documentazione delle garanzie adeguate;
- d) ove possibile, una descrizione generale delle misure di sicurezza tecniche e organizzative di cui all'art. 32, paragrafo 1 del Regolamento.

**Gestione subappalti. Manleva.** Con il presente contratto, il Titolare conferisce autorizzazione scritta generale al Responsabile a poter ricorrere a eventuali ulteriori responsabili del trattamento nella prestazione del Servizio, fermo l'obbligo di comunicare preventivamente il nome del sub-responsabile. Nel caso in cui il

Responsabile faccia effettivo ricorso a sub-responsabili, egli si impegna a selezionare sub-responsabili tra soggetti che per esperienza, capacità e affidabilità forniscano garanzie sufficienti in merito a trattamenti effettuati in applicazione della normativa pro tempore vigente e che garantiscano la tutela dei diritti degli interessati.

Il Responsabile si impegna altresì a stipulare specifici contratti, o altri atti giuridici, con i sub-responsabili a mezzo dei quali il Responsabile descriva analiticamente i loro compiti e imponga a tali soggetti di rispettare i medesimi obblighi, con particolare riferimento alla disciplina sulla protezione dei dati personali.

Qualora il sub-responsabile ometta di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati, il Responsabile riconosce di conservare nei confronti del Titolare l'intera responsabilità dell'adempimento degli obblighi dei sub-responsabili coinvolti, nonché si impegna a manlevare e tenere indenne il Titolare da qualsiasi danno, pretesa, risarcimento, e/o sanzione possa derivare al Titolare della mancata osservanza di tali obblighi e più in generale dalla violazione della applicabile normativa sulla tutela dei dati personali da parte del Responsabile e dei suoi sub-fornitori.

Il Responsabile informa il Titolare di eventuali modifiche previste riguardanti l'aggiunta o la sostituzione di altri responsabili del trattamento, danto così al Titolare del trattamento l'opportunità di opporsi a tali modifiche.

### **Obblighi di collaborazione**

Il Responsabile mette a disposizione del Titolare tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al presente contratto e della normativa applicabile, consentendo e contribuendo alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzate dal Titolare o da un altro soggetto da questi incaricato. A tale scopo il Responsabile riconosce al Titolare, e agli incarichi dal medesimo, il diritto di accedere ai locali di sua pertinenza ove hanno svolgimento le operazioni di trattamento o dove sono custoditi dati o documentazione relativa al presente contratto. In ogni caso il Titolare si impegna per sé e per i terzi incaricati da quest'ultimo, a che le informazioni raccolte durante le operazioni di verifica siano utilizzate solo per tali finalità. Il Responsabile sarà, inoltre, tenuto a comunicare tempestivamente al Titolare istanze degli interessati, contestazioni, ispezioni o richieste dell'Autorità di Controllo e dalle Autorità Giudiziarie, ed ogni altra notizia rilevante in relazione al trattamento dei dati personali.

Resta inteso che il presente contratto non comporta alcun diritto del Responsabile ad uno specifico compenso e/o indennità e/o rimborso derivante dal medesimo.

### **Art. 33 - Norme di rinvio**

Il servizio affidato dovrà essere espletato nel pieno rispetto delle disposizioni contenute nella lettera d'invito/disciplinare di gara, del presente capitolato, del contratto e dell'offerta progettuale ed economica esibite in sede di offerta.

Per quanto non espressamente previsto dal presente capitolato, si farà particolare riferimento:

- Decreto Legislativo n. 36/2023 recante "Codice dei contratti pubblici" e ss.mm.ii.;
- Legge Regione Emilia Romagna n. 14/2008 avente ad oggetto: "Norme in materia di politiche per le giovani generazioni";
- D.G.R. n. 469/2019 – Modifiche alla delibera di giunta regionale n. 247/2018 "Direttiva per organizzazione e svolgimento dei soggiorni di vacanza socioeducativi in struttura e dei centri estivi, ai sensi della L.R. n. 14/2008, art 14 e ss.mm.ii."
- Decreto legislativo n. 81/2008 e ss.mm.ii in materia di tutela della salute e di sicurezza sui luoghi di lavoro;
- Decreto legislativo n. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali e ss.mm.ii.;
- Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 e ss.mm.ii;
- D.G.R. 1452 del 04/09/2023 recante "Linee Guida per l'offerta di alimenti e bevande salutari e sostenibili nelle scuole e gli strumenti per la sua valutazione e controllo" e ss.mm.ii
- Legge 6 febbraio 2006 n. 38 "Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo Internet";

- Decreto Legislativo 4 marzo 2014 n. 39 in materia di lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile così come integrate dalle disposizioni della legge 23 dicembre 2021 n. 238 intitolata “Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione Europea – Legge europea 2019-2020”;
- Norme del codice civile e leggi ad esso collegate, per quanto attinenti;
- norme del codice penale e leggi ad esso collegate, per quanto attinenti

La ditta aggiudicataria è tenuta al rispetto delle eventuali norme che dovessero intervenire successivamente all’aggiudicazione e durante il rapporto contrattuale.

Nulla potrà essere richiesto o preteso per eventuali oneri aggiuntivi derivanti dall’introduzione e dall’applicazione delle nuove norme di cui al presente articolo.

LA RESPONSABILE DEL SETTORE  
PUBBLICA ISTRUZIONE  
Dott.ssa Roberta Gennari  
*firmato digitalmente*